FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

SENTENZA

PROCEDIMENTO N. 5S/15 a carico di ANTONELLO PRANDO

PREMESSO CHE

- a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Molinetto Country Club A.S.D. (docc. 1-2) la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del sig. Antonello Prando;
- nel citato rapporto informativo il sig. Prando, in occasione della gara disputata il 18/07/2015, presso il Circolo Molinetto Country Club, veniva denunciato per avere marcato **un risultato utile n. 5 colpi alla buca n. 12, avendo spostato con alcuni calcetti la palla e quindi avendola ripiazzata.**
- in data 20/07/2015, il Procuratore Federale della Federazione Italiana Golf inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo (doc.2);
- dopo avere preso visione della documentazione trasmessagli, il Giudice Sportivo ai sensi degli artt. 42 e seguenti del Regolamento di Giustizia:

  a) confermava la data dell'08/09/2015, alle ore 17.00, per la pronuncia della sanzione per avere marcato un risultato utile, n. 5 colpi alla buca 12 durante

Scanned by CamScanner

la gara disputata il 18/07/2015 presso il Circolo Molinetto Country Club avendo spostato con alcuni colpi la palla da quella avendola ripiazzata;

b) indica quali prove il rapporto informativo del 19/07/2015 del Circolo Molinetto Country Club e le testimonianze dei signori Mario Natalini e Egidio Gagni ,nonché del sig.Pangallo che è stato escusso personalmente.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto avv. Amedeo Motta, Giudice Sportivo della Federazione Italiana Golf:

- visti gli atti del procedimento n. 58/2015 relativi alla sig. Antonello Prando;
- precisato che tutti i documenti sono agli atti del fascicolo.
- considerato il contenuto del rapporto informativo pervenuto alla Federazione Italiana Golf dal Circolo Golf Molinetto Country Club le testimonianze dei signori Mario Natalini e Egidio Gagni e del sig.Pangallo, marcatore del sig. Prando.

Considerato

1) che dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione emerge in tutta evidenza che il sig. Antonello Prando ha commesso gli illeciti contestatiGli;
2) che la sanzione applicabile al caso di specie è prevista dagli artt. 17 e seguenti del Regolamento di Giustizia.

Per tutto quanto esposto il Giudice Sportivo

DISPONE LA SANZIONE

della squalifica, consistente nella perdita, per un periodo di **20 mesi**, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf al sig. Antonello Prando per gli illeciti sportivi commessi.

Scanned by CamScanner

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Milano, 24/09/2015 GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

avv. Amedeo Motta

Scanned by CamScanner